

## LA LETTRE FISCALE

CIRCOLARE  
INFORMATIVA

### Notiziario mensile

GIUGNO 2026

### NEWS

#### FISCO

#### COLONNINE PER VEICOLI ELETTRICI: OPERATIVO IL CANALE TELEMATICO PER L'INVIO DEI DATI

Comunicato stampa AE 3 giugno 2026

*Dal 3 giugno 2026 i soggetti che gestiscono le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono registrare direttamente online sul sito dell'AE i loro "Server energia" (dispositivi idonei a memorizzare e trasmettere i corrispettivi delle vendite). È infatti disponibile il nuovo servizio web che consente di "censire" gli strumenti attivi suddetti.*

A partire dal prossimo 23 giugno sarà aperto il canale di **trasmissione dati** delle operazioni effettuate. Pertanto, gli esercenti dovranno effettuare l'invio dei dati entro le seguenti **date**:

- operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026 entro il 6 agosto 2026;
- a regime, entro la fine del mese successivo (es. dati delle operazioni di giugno entro la fine di luglio 2026).

Per completare l'adempimento, il gestore delle colonnine, anche tramite un intermediario, deve accreditarsi e censire i propri "Server energia" all'interno del **portale "Fatture e corrispettivi"** inserendo i dati relativi ai propri dispositivi.

Le informazioni da inviare e le regole tecniche sono state definite con il Prov. AE 12 dicembre 2025.

#### DICHIARAZIONE IMU: TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Art. 1 c. 769 L. 160/2019, DM 24 aprile 2024

*Il 30 giugno 2026 scade il termine di presentazione della dichiarazione IMU. L'obbligo di presentazione riguarda tutti coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.*

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili dal soggetto passivo, cioè da chi deve pagare il tributo, **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute **variazioni** rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Pertanto, sono obbligati a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2026 coloro che hanno immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta nel corso dell'anno 2025. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non subentrano modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

In sintesi, la dichiarazione va presentata:

- ogni volta che il soggetto acquisisce o perde il diritto ad una **riduzione d'imposta** (ad esempio nel caso di immobili concessi in comodato tra genitori e figli, ecc.).
- se nel corso del periodo di riferimento è intervenuta una modifica, soggettiva od oggettiva, relativamente alla quale il Comune non è in possesso delle **informazioni** necessarie per verificare il corretto **adempimento** dell'obbligazione tributaria (ad esempio area divenuta edificabile a seguito di demolizione del fabbricato).

La dichiarazione va presentata, utilizzando l'apposito modello, al Comune sul cui territorio sono situati gli immobili con una delle seguenti **modalità** (i Comuni possono stabilire ulteriori modalità dandone opportuna informazione agli utenti):

- consegna diretta (in tal caso, il Comune rilascia ricevuta);
- spedita per posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 20\_ \_", indirizzandola all'ufficio tributi del comune (la data di spedizione è considerata come data di presentazione);
- tramite PEC;
- telematicamente utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

Nel caso di **esenzione** per gli immobili occupati abusivamente, va presentata solo per via telematica.

La **spedizione dall'estero** può essere effettuata mediante raccomandata od altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

Se gli immobili sono situati su territorio di **Comuni diversi**, va presentata una dichiarazione a ciascun Comune interessato.

## **ABITAZIONE RISULTANTE DA DUE IMMOBILI DI CUI UNO SOLO ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONE PRIMA CASA: NUOVO ACQUISTO E CREDITO D'IMPOSTA**

Risp. AE 4 giugno 2026 n. 117

*Si può beneficiare dell'agevolazione prima casa per un nuovo acquisto immobiliare, a patto di vendere entro due anni l'abitazione preposseduta. Il via libera vale anche se l'attuale residenza è il risultato della fusione catastale tra un primo appartamento acquistato con i benefici fiscali ed un secondo immobile contiguo comprato a tassazione ordinaria (Risp. AE 4 giugno 2026 n. 117).*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può beneficiare dell'**agevolazione prima casa** per un **nuovo acquisto immobiliare**, a patto di vendere entro **due anni** l'abitazione preposseduta, anche se l'attuale residenza è il risultato della **fusione catastale** tra un primo appartamento acquistato con i benefici fiscali ed un secondo immobile contiguo comprato a tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda il **credito d'imposta sul riacquisto**, questo sarà calcolato esclusivamente sull'imposta effettivamente versata per la porzione di abitazione a suo tempo acquistata beneficiario delle agevolazioni prima casa.

Non va tenuta in considerazione, invece, l'**imposta di registro** pagata in misura ordinaria per il secondo appartamento contiguo, in quanto non ha goduto dello sconto fiscale per la prima casa.

## INTERVENTI EDILIZI: QUANDO OCCORRE LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE CATASTALE

Ris. AE 5 giugno 2026 n. 21

*L'obbligo di aggiornamento catastale scatta ogniqualvolta gli interventi edilizi incidono in modo apprezzabile sulla redditività ordinaria dell'immobile e sulla sua corretta collocazione nel sistema classificatorio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 21/E del 5 giugno 2026.*

In presenza di **interventi edilizi** di una certa **consistenza** - riguardante non soltanto interventi che beneficiano del Superbonus, ma anche quelli oggetto di Bonus casa o di Ecobonus - da cui conseguono, ad esempio, una variazione della destinazione, un efficientamento energetico sull'involucro dell'edificio, un aumento dei vani, un incremento della volumetria, od un aumento del valore dell'unità immobiliare di almeno il 15% (per installazione di un ascensore), ecc. - in aggiunta agli obblighi specifici previsti per la detrazione, c'è anche l'obbligo di inviare una **dichiarazione di variazione catastale**, entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori.

## OPERAZIONI PERMUTATIVE: RIFORMULATO IL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE IVA

art. 1 DL 38/2026 conv. in L. 88/2026

*La conversione in Legge del DL Fiscale (DL 38/2026) riscrive il calcolo della base imponibile IVA per le operazioni permutative ancorandola al valore di contratto e dispone l'esenzione dalle ritenute d'acconto per i compensi da intermediazione di documenti di viaggio.*

In base alle nuove disposizioni, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi collegate ad operazioni permutative, la base imponibile IVA corrisponde esattamente al valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, secondo quanto espressamente determinato e pattuito dalle Parti nel contratto. Al fine di evitare manovre elusive od ingiustificati abbattimenti della base imponibile, viene introdotto un limite minimo inderogabile: il valore concordato non potrà in nessun caso risultare inferiore all'ammontare complessivo dei costi direttamente riferibili alle cessioni effettuate ed alle prestazioni rese da ciascuna delle Parti, calcolati nel momento esatto in cui tali operazioni vengono poste in essere.

Dal punto di vista della decorrenza temporale e transitoria, si stabilisce che:

- la nuova modalità di calcolo si applica per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026;
- vengono fatti integralmente salvi i comportamenti adottati dai contribuenti in conformità alla precedente disciplina nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 ed il 23 maggio 2026;
- per i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2026, restano validi e legittimi i comportamenti adottati seguendo la disciplina in vigore al 31 dicembre 2025, sempre fino al 23 maggio 2026;
- non si farà luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni in diminuzione rispetto all'imposta che sia stata precedentemente liquidata.

## AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER ACQUISTO DI IMMOBILE COLLABENTE

Risp. AE 26 maggio 2026 n. 108

*Con la Risp. AE 26 maggio 2026 n. 108, l'Agenzia delle Entrate si allinea alla giurisprudenza della Cassazione: le agevolazioni fiscali per l'abitazione principale spettano anche a chi acquista un immobile in categoria F/2, a patto di completare i lavori di ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso entro 3 anni.*

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione prima casa può essere riconosciuta anche per l'acquisto di un **immobile collabente**, cioè censito in categoria catastale F/2, a condizione che sia effettivamente destinato ad **uso abitativo** entro **tre anni** dall'acquisto, cioè nel termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può esercitare il potere di accertamento, e che l'acquirente renda nell'atto le dichiarazioni richieste.

L'AE, allineandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. 6 febbraio 2025 n. 3913), supera la propria prassi precedente che aveva sempre escluso la fruibilità dell'agevolazione ai fabbricati classificati F2.

## CPB: PROROGA DEL TERMINE DI ADESIONE E TETTI MASSIMI DI MAGGIORAZIONE

art. 7 e 7 bis DL 38/2026 conv. in L. 88/2026

*Gli artt. 7 e 7-bis introducono importanti novità in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB) al fine di incrementare l'appetibilità dello strumento. Viene inserito un meccanismo di protezione per i contribuenti che presentano un punteggio ISA inferiore a 8, introducendo dei tetti massimi invalicabili alla proposta di maggiorazione del reddito formulata dall'Agenzia delle Entrate.*

In sede di conversione in legge del DL 38/2026 è stata prevista la **proroga** del termine di adesione per il biennio 2026-2027 che è passato, per i soggetti con **esercizio solare**, dal 30 settembre 2026 al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con esercizio **non** coincidente con l'**anno solare**, il termine diventa l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

Inoltre, è stato inserito un **tetto massimo** alla proposta di maggiorazione del reddito formulata dall'Agenzia delle Entrate anche per i soggetti che presentano un punteggio ISA inferiore ad 8, analogamente a quanto già previsto per i soggetti con punteggi ISA maggiori. Nello specifico, viene sancito che il reddito proposto non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d'imposta precedente oltre le seguenti misure percentuali:

- **30%** per i contribuenti che nel periodo precedente mostravano un livello di affidabilità fiscale (punteggio ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- **35%** per i contribuenti con livello di affidabilità fiscale decisamente basso, ovvero pari o superiore ad 1 ma inferiore a 6.

## ABITAZIONE RISULTANTE DA DUE IMMOBILI: NUOVO ACQUISTO E CREDITO D'IMPOSTA

Risp. AE 4 giugno 2026 n. 117

*Si può beneficiare dell'agevolazione prima casa per un nuovo acquisto immobiliare, a patto di vendere entro due anni l'abitazione preposseduta. Il via libera vale anche se l'attuale residenza è il risultato della fusione catastale tra un primo appartamento acquistato con i benefici fiscali ed un secondo immobile contiguo comprato a tassazione ordinaria.*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può beneficiare dell'**agevolazione prima casa** per un nuovo acquisto immobiliare, a patto di vendere entro due anni l'abitazione preposseduta, anche se l'attuale residenza è il risultato della **fusione catastale** tra un primo appartamento acquistato con i benefici fiscali ed un secondo immobile contiguo comprato a tassazione ordinaria.

Per quanto riguarda il **credito d'imposta** sul riacquisto, questo sarà calcolato esclusivamente sull'**imposta effettivamente versata** per la porzione di abitazione a suo tempo acquistata beneficiando delle agevolazioni prima casa. Non va tenuta in considerazione, invece, l'imposta di registro pagata in misura ordinaria per il secondo appartamento contiguo, in quanto non ha goduto dello sconto fiscale per la prima casa.

## IPERAMMORTAMENTO: POSSIBILE INVIARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

DD MIMIT 10 giugno 2026 n. 43378

*In tema di prenotazione per il nuovo iperammortamento, a partire dal 12 giugno 2026, le imprese possono inviare le domande direttamente tramite l'Area Clienti del portale del GSE, previo accesso con SPID o CIE.*

A partire dal 12 giugno 2026, le imprese possono inviare le **domande di prenotazione** (c.d. comunicazioni preventive) direttamente tramite l'Area Clienti del portale del GSE, previo accesso con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Con successivo provvedimento MIMIT saranno individuati i termini di **apertura della piattaforma** informatica per la presentazione delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, e delle comunicazioni di completamento.

In base alla bozza del decreto di attuazione (ormai prossimo alla pubblicazione), chi intende fruire dell'agevolazione deve gestire almeno **5** distinte **tipologie di comunicazione** al GSE, di cui le ultime 2 rientrano in un sistema di monitoraggio:

- comunicazione preventiva;
- comunicazione di conferma dell'investimento;
- comunicazione di completamento dei lavori;
- comunicazione di monitoraggio periodica di inizio anno;
- comunicazione di monitoraggio integrativa di metà anno.

Il GSE **verifica** il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni entro 10 giorni, comunicando l'esito positivo oppure richiedendo integrazioni documentali, anch'esse da fornire entro 10 giorni. In caso di **integrazioni**, il GSE dispone di ulteriori 10 giorni per comunicare l'esito positivo o la non ammissibilità della comunicazione.

## DEDUZIONI FORFETTARIE PER AUTOTRASPORTATORI: DEFINITI GLI IMPORTI PER IL 2025

Com. stampa AE 23 giugno 2026

*Ufficializzate le misure delle deduzioni forfettarie per gli autotrasportatori relative al periodo d'imposta 2025. Ecco quali codici utilizzare per la corretta compilazione dei quadri RF e RG nei Modelli Redditi 2026 PF e SP.*

Sono state definite le misure delle **deduzioni forfettarie** a favore degli **autotrasportatori** per il periodo d'imposta 2025.

L'agevolazione riguarda nello specifico i trasporti di merci **per conto di terzi** effettuati **personalmente** dall'imprenditore (l'art. 66 c. 5 TUIR). La deduzione può essere applicata **una sola volta al giorno** indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati.

La deduzione forfettaria spetta in misura diversa a seconda che il trasporto avvenga al di fuori del Comune oppure all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa:

- **oltre** il Comune, € 48,00;
- all'**interno** del Comune, € 16,8 (35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).

Per beneficiare dello sgravio fiscale, i contribuenti dovranno inserire gli importi spettanti all'interno dei **Modelli Redditi 2026 PF e Redditi 2026 SP**.

I quadri da prendere come riferimento ed i relativi codici da utilizzare sono i seguenti:

- **quadro RF** (regime di contabilità ordinaria): rigo RF55, utilizzando specificamente i codici 43 e 44;
- **quadro RG** (regime di contabilità semplificata): rigo RG22, inserendo i codici 16 e 17.

La corretta corrispondenza dei codici e dei rigi è fondamentale per evitare anomalie o scarti da parte dei sistemi dell'Agenzia delle Entrate, così come dettagliato nelle istruzioni ufficiali fornite per i Modelli Redditi.

## CESSIONE DI IMMOBILE, RINUNCIA GRATUITA ALL'USUFRUTTO E TASSABILITÀ DELLA PLUSVALENZA

Risp. AE 18 giugno 2026 n. 124

*La rinuncia gratuita all'usufrutto riespande solo la proprietà precedente. Per il calcolo della plusvalenza da Superbonus rileva la compravendita originaria: niente tasse se i familiari vi hanno risieduto per la maggior parte del decennio prima del rogito.*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la **rinuncia gratuita** all'usufrutto non costituisce un nuovo acquisto, ma determina una mera **riespansione** del **diritto di proprietà** già presente nel patrimonio del contribuente. Di conseguenza:

- la **data di acquisto** dell'immobile coincide con l'atto originario di compravendita;
- l'atto unilaterale di rinuncia non interrompe o resetta i termini temporali previsti per il calcolo del **periodo di possesso** o di utilizzo dell'immobile.

Tale criterio vale anche nel caso in cui si tratti di calcolare se l'abitazione è stata utilizzata per la maggior parte del periodo antecedente alla cessione come **abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari, al fine di escludere il provento della cessione dalla tassazione come reddito diverso.



## DEFINITI I CRITERI PER I CONTROLLI PREVENTIVI SUI RIMBORSI RELATIVI AI MODELLI 730/2026

Prov. AE 17 giugno 2026 n. 182408

*Sono stati individuati gli elementi di incoerenza che faranno scattare le verifiche, provocando il blocco dei rimborsi fiscali oltre i 4.000 euro o di quelli che presentano anomalie rispetto ai dati in possesso del Fisco.*

Con apposito provvedimento, l'Agenzia delle Entrate ha definito i **criteri** di selezione delle dichiarazioni dei redditi Modello 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a **controllo preventivo**.

I controlli preventivi si concentreranno sulle dichiarazioni che presentano **modifiche** rispetto alla precompilata capaci di **incidere** sulla determinazione del **reddito** o dell'imposta.

Gli **elementi di incoerenza** significativi che faranno scattare le verifiche automatizzate o documentali riguardano:

- scostamenti per importi significativi rispetto ai dati inseriti nei Modelli di versamento, nelle certificazioni uniche o nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- incoerenze rilevanti rispetto alle informazioni inviate da enti esterni od esposte nelle certificazioni uniche;
- situazioni di rischio legate ad irregolarità fiscali già rilevate a carico del contribuente negli anni precedenti;
- rimborsi di importo superiore a 4.000 euro.

L'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate riguarderà sia le dichiarazioni inviate **direttamente**, sia quelle presentate tramite **CAF** o professionisti abilitati.

L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di eseguire i controlli preventivi **entro quattro mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione (o dalla data di trasmissione effettiva, se successiva).

Nel caso in cui il controllo confermi il diritto al **credito**, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo alla scadenza del termine di trasmissione (o dalla data di invio tardivo).

## CARBURANTI-TER: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE

DL 63/2026 conv. in L. 113/2026 (GU 27 giugno 2026 n. 147)

*Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2026 n. 147 la L. 113/2026 di conversione del DL 63/2026 (DL Carburanti-ter). Vediamo cosa cambia per imprese, autotrasportatori e contribuenti.*

La L. 113/2026 di conversione del DL 63/2026 (DL Carburanti-ter) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2026 n. 147. Ecco quali sono le novità.

### Rottamazione-quinquies enti locali: il nuovo calendario

Slittano ufficialmente i termini per la sanatoria dei debiti comunali e regionali accumulati tra il 2000 ed il 2023. I cittadini potranno saldare il debito in un'unica soluzione od in un massimo di 54 rate. Le **scadenze** da tenere a mente sono:

- **entro il 31 luglio 2026:** Comuni e Regioni devono pubblicare sui propri siti l'atto di adesione alla sanatoria ed inviarlo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER);
- **dal 15 ottobre 2026:** i cittadini potranno consultare online, nella propria area riservata sul portale AdER, quali debiti possono essere inseriti nella definizione agevolata;

- **dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026:** finestra per l'invio della domanda di adesione (o per integrare richieste già presentate);
- **entro il 28 febbraio 2027:** l'AdER invierà il conteggio definitivo con le somme dovute, l'importo delle rate ed i bollettini;
- **entro il 31 marzo 2027:** scadenza per il pagamento in un'unica soluzione o della prima rata.

### Proroghe fiscali, ISA e forfettari

Per i contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) e per chi aderisce al regime forfettario, cambiano i **termini dei versamenti** legati alle dichiarazioni dei redditi ed all'IRAP:

- **20 luglio 2026:** nuova scadenza per pagare senza alcuna maggiorazione;
- **20 agosto 2026:** termine ultimo per chi sceglie il differimento, applicando una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interessi.

### Credito d'imposta autotrasporto persone

Il **bonus gasolio** viene **esteso** alle imprese di trasporto persone e di noleggio autobus con conducente, limitatamente ai mezzi Euro V ed Euro VI. Viene confermata la proroga dell'agevolazione per i consumi di giugno (con un fondo da 300 milioni di euro) utilizzabile in compensazione entro la fine dell'anno.

### Rimborsi più veloci sul gasolio commerciale

Cambiano i tempi di **recupero dell'accisa**: l'Amministrazione finanziaria dovrà riconoscere il credito in compensazione entro 30 giorni (anziché i precedenti 60). Diventa, inoltre, obbligatorio presentare la richiesta esclusivamente online.

### Taglio delle accise

Vengono fissate **aliquote agevolate** su benzina, gasolio, GPL e gas naturale per determinati periodi tra maggio e giugno, con una proroga degli sconti estesa fino ai primi giorni di luglio tramite apposito Decreto Interministeriale.

### Aiuti all'agricoltura

Stanziate **risorse** importanti per il comparto agricolo colpito dai rincari:

- **tax credit carburante** al 20%: prorogato per i mesi di aprile e maggio (stanziati 90 milioni di euro);
- **bonus fertilizzanti** fino al 30%: introdotto un nuovo credito d'imposta per gli acquisti effettuati in primavera, supportato da un fondo di 40 milioni di euro.

### Pagamenti elettronici e POS: sanzioni più chiare

Viene specificato meglio l'**obbligo del POS** per i commercianti ed i professionisti. L'accettazione dei pagamenti digitali deve coprire obbligatoriamente almeno una carta di debito (bancomat), una carta di credito e la moneta elettronica. In caso di rifiuto, si applica una **sanzione** fissa di 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione che è stata respinta.

### Altre misure: ex Ilva e biometano

- **fondi per Acciaierie d'Italia (ex Ilva):** viene stanziato un prestito oneroso fino a 100 milioni di euro per l'anno in corso per mantenere operativi gli impianti. Vengono, inoltre, introdotte specifiche tutele legali (esclusione della colpa grave) per gli atti autorizzati e correlati alla gestione;
- **autoconsumo biometano:** vengono rimodulati i tempi per l'applicazione delle regole sull'autoconsumo nei settori industriali ad alto impatto ambientale (hard-to-abate), tutelando comunque i contratti che erano già stati stipulati.



Risp. AE 25 giugno 2026 n. 130

*Negata l'agevolazione del compendio unico per la donazione di usufrutto su terreni agricoli, in quanto la costituzione di un diritto reale minore non è equiparabile ad un trasferimento di proprietà: così ha precisato l'Agenzia delle Entrate.*

Un recente documento di prassi ha analizzato il caso di una madre, piena proprietaria di un **fondo rustico**, intenzionata a **donare l'usufrutto** al figlio (nel caso di specie, imprenditore agricolo professionale). Questi intendeva costituire un compendio unico, impegnandosi a coltivarlo direttamente per almeno dieci anni, al fine di beneficiare dell'esenzione dalle imposte (registro, ipotecaria, catastale e bollo).

L'Agenzia ha espresso **parere negativo**. La normativa di favore si applica, infatti, esclusivamente al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli. Nel dettaglio, è stato precisato che:

- il termine "**trasferimento**" si riferisce solo agli atti che comportano il passaggio della proprietà o di un diritto reale preesistente da un soggetto ad un altro;
- la costituzione dell'**usufrutto** da parte del pieno proprietario **non** configura un **trasferimento**, bensì la creazione di un diritto reale minore che genera una compressione del diritto di proprietà (che diventa **nuda proprietà**).

Di conseguenza, chi riceve l'usufrutto tramite donazione **non** può accedere alle **esenzioni fiscali** previste per il compendio unico.

### APPROFONDIMENTI

#### DETRAIBILITÀ DELLE SPESE SANITARIE PER FAMILIARI ED INTESTAZIONE DELLA FATTURA

*Il quesito relativo all'intestazione delle fatture per prestazioni mediche dedicate ad un paziente, ma assolte economicamente da un familiare, viene spesso riproposto nel corso della stagione dichiarativa. Inquadramento della fattispecie, chiarimenti, criteri formali.*

##### *Premessa*

Nel contributo affrontiamo un argomento che riteniamo interessante in questo periodo in cui i cittadini italiani si apprestano a compilare le proprie dichiarazioni dei redditi.

Il quesito relativo all'**intestazione** delle **fatture** per prestazioni mediche dedicate ad un paziente, ma **assolte** economicamente **da un familiare**, ci è stato più volte riproposto nel corso delle nostre attività.

In particolare, in un paio di casi, è stato annotato che un medico non ha ritenuto di intestare la propria fattura al genitore che aveva onorato la stessa con una motivazione che partiva da presunte direttive ministeriali che denegavano a lui la possibilità di intestare, se non al paziente, la propria prestazione.

##### *Analisi normativa*

Una corretta ed approfondita analisi sulle normative fiscali, nonché sulle prassi dettate dall'Agenzia delle Entrate e da una diffusa giurisprudenza, ci portano ad una serie di chiarimenti al fine di identificare una corretta procedura nella tutela dei contribuenti e nel loro diritto alla detrazione fiscale.

Il primo tassello è l'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR che identifica la corretta detraibilità delle spese sanitarie. Tale disciplina fiscale prevede la detrazione delle spese sanitarie dall'imposta lorda. Questa norma stabilisce che i contribuenti italiani possono e devono beneficiare di una **detrazione pari al 19%** delle **spese sanitarie** da loro sostenute ricomprendendo in esse sia le **prestazioni** mediche generiche, sia quelle specialistiche chirurgiche, nonché l'acquisto di medicinali, dispositivi medici, ricoveri ed assistenza infermieristica.

Ai fini dell'applicazione della citata detrazione del 19%, il legislatore a sua volta ha previsto una **franchigia** che permette di detrarre il già citato 19% sulla parte di spesa che ecceda l'importo di € 129,11.

Appare intuibile che le spese sanitarie totali sostenute nell'anno di riferimento debbano **superare**, per essere fruite, la **soglia** sopra indicata.

Resta inteso, nella logica applicativa di questo beneficio, lo spirito che guida l'identificazione del reddito e delle imposte del contribuente rispettando più sostanzialmente la figura del **bilancio familiare**.

#### *Detraibilità delle fatture delle spese sanitarie sostenute per familiari a carico*

Due circolari dell'Agenzia delle Entrate forniscono essenziali chiarimenti sulla corretta intestazione delle fatture sostenute per le **spese sanitarie di figli a carico** (la prima, la più datata, Circ. Min. 3 maggio 1996 n. 108, ed una recente, Circ. AE 4 aprile 2017 n. 7/E).

Le giuste interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate hanno senza dubbio chiarito le modalità delle intestazioni delle fatture per tutte quelle spese sanitarie che fisicamente vengono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico come i figli.

Bisogna in questa sede contraddire ciò che qualche medico ha asserito rispetto alla direttiva che gli imponga una intestazione del documento esclusivamente al paziente, in quanto entrambe le circolari già citate stabiliscono che *“se l'onere è sostenuto per familiari a carico la **detrazione spetta al contribuente** a cui è intestato il documento che certifica la spesa”*.

Un aspetto cruciale riguarda l'esistenza nel nucleo familiare di uno o di due genitori.

Nel caso della presenza di **entrambi i genitori**, la detraibilità spetta al 50%; nel caso contrario l'**unico genitore** pagante detrae il 100% della spesa.

Ancora più incisiva è la Circ. AE 4 aprile 2017 n. 7/E che, elencando esplicitamente le spese sanitarie da portare in detrazione, cita un'eccezione alla regola generale, chiarendo che il **documento di spesa** debba essere fiscalmente **intestato al contribuente** che lo inserirà nella propria dichiarazione dei redditi.

La dottrina fiscale successiva ha consolidato e confermato tale interpretazione chiarendo, al di là di ogni possibile interpretazione, che la **fattura** può essere **intestata sia al figlio che ad uno dei genitori** e, nel caso di **intestazione** del documento **al genitore**, è preferibile indicare nella stessa fattura codice fiscale e nome del figlio beneficiario.

Volendo sintetizzare, quindi, le due possibilità legate a tale argomento avremmo di seguito i seguenti **scenari**:

1. documento **intestato al genitore** che effettua fisicamente il **pagamento**. In questo caso il genitore detraerà l'intero importo della spesa e provvederà ad inserire nel documento il codice fiscale del figlio beneficiario;
2. fattura intestata al figlio.

Ove mai la fattura venisse intestata direttamente al figlio, percettore della prestazione sanitaria, la già citata detrazione può essere comunque **fruita dal o dai genitori** che hanno economicamente sostenuto l'onere. Questo principio legato all'onere assolto dal genitore prevale sull'intestazione formale e deve essere, per prudenza, accompagnato dall'eventuale documento bancario o qualsivoglia documento che specifichi il nominativo del reale familiare pagante.

#### *In conclusione*

In buona sostanza, la **flessibilità** prima citata in merito all'intestazione delle fatture mediche per i familiari a carico, nonché l'ulteriore **possibilità di correggere** una dichiarazione

precompilata, dà all'Amministrazione pubblica, ed in particolare al sistema fiscale italiano, il privilegio della sostanza sulla forma.

Non ultima, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che i principi fondamentali sulle detrazioni fiscali vanno rigidamente rispettati correlandoli all'effettivo sostenimento dell'onere da parte del contribuente.

Un'ordinanza della Corte di Cassazione aggiunge particolare rilevanza all'argomento che stiamo trattando (Cass. 23 dicembre 2019 n. 34344).

La Suprema Corte stabilisce essenzialmente che la “**condizione** essenziale” che porta il genitore a chiedere la detrazione nella propria dichiarazione è legata alla dimostrazione effettiva di aver sostenuto l'onere.

La richiamata pronuncia sottolinea definitivamente che a prevalere è la prova dell'**effettivo sostegno economico** concesso rispetto a quelle che possono essere altri tipi di ripartizioni o di intestazioni che non riflettano la realtà economica.

### BONUS RISTRUTTURAZIONE AL 50% ANCHE SE I REQUISITI VENGONO POI MODIFICATI

*La detrazione maggiorata al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia prevista per le spese sostenute nel 2026 spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale all'inizio o, in alternativa, al termine dei lavori; l'agevolazione viene mantenuta anche se, successivamente a questo momento, la situazione cambia. Il recente chiarimento di prassi è occasione per ripercorrere disciplina ed alcuni casi particolari.*

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus ristrutturazione resta al **50%** anche per chi, dopo la conclusione dei lavori, si trasferisce ed affitta l'immobile (Risp. AE 8 giugno 2026 n. 119).

Nel caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate un contribuente, ufficiale di Forze Armate, ha posto una istanza di interpello dove evidenzia di aver proceduto all'acquisto, nel mese di gennaio 2026, insieme a sua moglie, di un'unità immobiliare residenziale in relazione alla quale i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario, richiesto le agevolazioni "prima casa" ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e trasferito la residenza anagrafica presso l'immobile.

L'immobile, alla data di presentazione dell'istanza (marzo 2026), è oggetto di **interventi di recupero del patrimonio edilizio** rientranti tra quelli agevolabili indicati nell'art. 16-bis DPR 917/86, in relazione ai quali il contribuente istante intende fruire della maggiorazione dell'aliquota di detrazione d'imposta per i titolari del **diritto di proprietà** o di un **diritto reale di godimento** per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

In proposito, tuttavia, il contribuente precisa che:

- presumibilmente, gli interventi si concluderanno entro circa due mesi dalla data di presentazione della presente istanza, al termine dei quali i coniugi utilizzeranno l'unità abitativa come abitazione principale;
- ha già avviato le procedure per ottenere i bonus per la ristrutturazione dell'immobile, pagando le relative fatture, intestate alla moglie, per i materiali e per i servizi;
- nel mese di giugno 2026 sarà trasferito d'autorità presso altra sede per circa due anni, e con l'intera famiglia dimorerà presso una diversa abitazione.

L'Istante precisa, inoltre, che, in considerazione della normativa specifica di settore, viene consentito al militare (e quindi anche alla sua famiglia) di poter conservare la residenza presso l'immobile pur abitando in un'altra casa.

La finalità del quesito è quella di sapere se, concedendo in locazione l'immobile in questione per i due anni di permanenza presso altra sede, possa continuare a fruire della citata

maggiorazione dell'aliquota di detrazione d'imposta e se, qualora la locazione avvenga nel corso dell'**anno d'imposta 2026**, ciò precluda l'accesso al beneficio in esame.

*Spese di ristrutturazioni: differenti aliquote di detrazione*

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di importanti agevolazioni fiscali, sia quando si effettuano sulle singole unità abitative, sia quando riguardano lavori su parti comuni di edifici condominiali.

La più conosciuta tra queste agevolazioni è sicuramente quella disciplinata dall'art. 16-bis DPR 917/86, che consiste in una **detrazione** dall'**IRPEF** delle spese sostenute per gli **interventi di manutenzione straordinaria**, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, di manutenzione **ordinaria**.

L'agevolazione è prevista, inoltre, per l'acquisto di immobili ad uso abitativo facenti parte di edifici interamente ristrutturati, per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali e per l'installazione di impianti fotovoltaici.

L'agevolazione consiste nella possibilità di detrarre dall'IRPEF (l'imposta sul reddito delle persone fisiche) una parte dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

L'**agevolazione fiscale** è stata introdotta dall'art. 1 c. 1 L. 449/97 e resa permanente nel nostro ordinamento tributario mediante l'inserimento nel TUIR, da parte del DL 201/2011, dell'art. 16-bis.

Le norme attuative e le procedure di controllo della detrazione sono state individuate, invece, con il DL 41/98.

La detrazione spetta anche per interventi di **restauro** e **risanamento** conservativo e di **ristrutturazione** edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro diciotto mesi dal termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

La detrazione è ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo e, in applicazione del criterio di cassa, spetta nel periodo in cui il contribuente ha sostenuto le spese (anche se il pagamento è avvenuto in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati).

Essa va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze, sono attualmente previsti percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa di seguito specificati.                                                                                                                                                                 |
| Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024: detrazione del 50%, con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro, a prescindere dall'utilizzo dell'immobile (posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo) sul quale sono stati effettuati gli interventi;                                                                                                                                                                                                  |
| Spese sostenute negli anni 2025 - 2026: <ul style="list-style-type: none"><li>• detrazione del 50% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità stessa;</li><li>• detrazione del 36% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli altri casi in cui spetta l'agevolazione;</li></ul> |
| Spese sostenute nel 2027: <ul style="list-style-type: none"><li>• detrazione del 36% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) per interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità stessa;</li><li>• detrazione del 30% (con limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro) negli</li></ul>                                                        |

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altri casi in cui spetta l'agevolazione;                                                                                                                                                   |
| Spese sostenute dal 2028 al 2033: detrazione del 30%, con limite massimo di spesa agevolabile di 48.000 euro, per tutte le abitazioni possedute o detenute sulla base di un titolo idoneo; |
| Spese sostenute dal 2034: detrazione del 36%, con limite massimo di spesa agevolabile di 48.000 euro, a prescindere dall'utilizzo dell'abitazione su cui sono effettuati gli interventi.   |

#### *Parere dell'Agenzia delle Entrate*

L'Agenzia delle Entrate ricorda preliminarmente che, con un precedente documento di prassi (Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, paragrafo 2.2), ai fini del riconoscimento della detrazione con aliquota maggiorata, è stato chiarito quanto segue: fermi restando tutti gli altri **requisiti** stabiliti dalla normativa di riferimento, è necessario che, in relazione alle spese sostenute **dal 1° gennaio 2025**, il contribuente "risulti titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare al momento di inizio dei lavori o di sostenimento della spesa, se antecedente", e che "l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale".

Al riguardo, per ciò che rileva nella fattispecie rappresentata, come precisato con la citata Circ. AE 19 giugno 2025 n. 8/E, qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente istante nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla norma possa fruire, per le spese sostenute nel 2026, della detrazione prevista dall'art. 16-bis TUIR, nella misura maggiorata del 50%, a **condizione** che l'unità immobiliare oggetto degli interventi sia effettivamente adibita, a conclusione dei lavori, ad abitazione principale, da intendersi, come tale, "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente".

Evidenzia, inoltre, l'Agenzia delle Entrate che il fatto di aver pagato le fatture relative agli interventi in commento e che le stesse sono intestate alla moglie, come precisato con la Circ. AE 26 giugno 2023 n. 17/E, il beneficio può spettare anche a colui che **non** risulti **intestatario** del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.

A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale.

Tali **integrazioni** devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d'imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta.

## QUESITI PRATICI

### LOCAZIONI BREVI ED OBBLIGHI DICHIARATIVI IN CAPO ALL'USUFRUTTARIO

*In ipotesi di contratto di locazione breve, chi deve dichiarare i redditi: il nudo proprietario oppure l'usufruttuario? Prassi e normativa a supporto.*

Nel caso di locazione breve, il **reddito** deve essere dichiarato dall'**usufruttuario** e non dal nudo proprietario, perché il reddito fondiario compete al soggetto che è **titolare** del

**diritto reale di godimento** sull'immobile. Il nudo proprietario, invece, non è il soggetto cui il reddito è imputato ai fini fiscali.

Nelle locazioni brevi, se a locare è il proprietario od altro titolare di diritto reale, come l'usufruttuario, il reddito è qualificato come **reddito fondiario** e va dichiarato nel **quadro RB**; se invece a locare è il comodatario o il sublocatore, si tratta di **redditi diversi** da indicare nel **quadro RL**.

È, inoltre, espressamente chiarito che, qualora la **proprietà** sia in capo ad un soggetto e l'**usufrutto** ad un altro, il **reddito** del fabbricato deve essere dichiarato da quest'ultimo e "nulla invece deve essere dichiarato dal nudo proprietario".

La stessa impostazione è ribadita anche nelle istruzioni/guide sul quadro RB, dove si legge che se un fabbricato è di proprietà di un soggetto mentre l'usufrutto è intestato ad un altro, dichiara l'usufruttuario, ed il nudo proprietario non deve dichiarare il fabbricato.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 26 TUIR, secondo cui i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile e, in caso di contitolarità, per la quota corrispondente al loro diritto.

Con la Risp. AE 15 febbraio 2023 n. 216, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che il nudo proprietario possa esercitare l'opzione per la **cedolare secca**, proprio perché tale regime può essere adottato solo dal soggetto cui, secondo le regole ordinarie, è imputato il reddito di locazione, cioè l'usufruttuario.

Il contribuente, in qualità di nudo proprietario, pur avendo la disponibilità "di fatto" di una parte dell'immobile gravato di usufrutto a favore della madre che intende locare a terzi, **non** può optare per il regime della **cedolare secca**, atteso che tale regime si pone in alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario, ai fini dell'IRPEF, che non è imputato al nudo proprietario ai sensi del citato art. 26 TUIR.

## FLAT TAX INCREMENTALE PER IL CPB AL 20 LUGLIO 2026 SENZA MAGGIORAZIONE

*Tenendo conto della proroga dei versamenti delle imposte dal 30/6/2026 al 20/7/2026 per i soggetti ISA, rientrano nella proroga anche i soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo biennale? Anche per la flat tax incrementale?*

La risposta è **affermativa**. In base alla proroga disposta dall'art. 6 DL 89/2026, rientrano nel differimento al 20 luglio 2026 (senza maggiorazione) o al 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80% anche i contribuenti che hanno aderito al **Concordato Preventivo Biennale** (CPB), poiché appartengono alla platea dei soggetti ISA od assimilati ammessi alla proroga.

In particolare:

la proroga si applica ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei **soggetti ISA**, forfettari e soggetti esclusi dagli ISA ma rientranti nell'ambito della norma;



tra i versamenti prorogati rientra anche l'imposta **sostitutiva** dovuta in relazione al CPB ossia la **flat tax incrementale** (imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato) perché segue i termini dei versamenti delle imposte sui redditi.

## GIURISPRUDENZA RILEVANTE

### **IVA INDEBITAMENTE FATTURATA: RETTIFICA CON NUOVI ELEMENTI**

*Anche in assenza del rischio di perdita di gettito, la rettifica dell'IVA indebitamente applicata in un periodo già oggetto di verifica fiscale può essere subordinata alla presentazione di nuovi elementi che, in precedenza, il soggetto passivo non disponeva.*

**(Trib. UE 3 giugno 2026 T-198/25)**

### **IL DISCONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE IVA PER FATTURE INESISTENTI**

*Di fronte alla contestazione di mera "cartolarità" dell'operazione, il contribuente non può limitarsi ad esibire la fattura o a dimostrare la regolarità formale delle scritture contabili per fondare il proprio diritto alla detrazione dell'IVA.*

**(Cass. 21 maggio 2026 n. 15845)**

### **QUANDO LA DICHIARAZIONE OMESSA FA PERDERE IL DIRITTO ALL'AGEVOLAZIONE**

*Il bonus ristrutturazione va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si è sostenuta la spesa. La perdita del diritto all'agevolazione è confermata anche in caso di omessa indicazione dei dati catastali dell'immobile.*

**(CGT II Lombardia 18 maggio 2026 n. 1096)**

### **RICERCA E SVILUPPO: BLOCCATA LA RETROATTIVITÀ DEL MANUALE DI FRASCATI**

*Per il credito d'imposta R&S (art. 3 DL 145/2013) valgono i criteri vigenti nel periodo d'imposta di riferimento, escludendo l'applicazione retroattiva del Manuale di Frascati.*

**(TAR Lazio 4 maggio 2026 n. 8013)**

### **ESTEROVESTIZIONE: L'ASSOLUZIONE PENALE BASATA SU PERIZIA VINCOLA IL FISCO**

*La sentenza di assoluzione penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel processo tributario. Di conseguenza, la perizia che dimostra l'effettiva esistenza della società e la*

*sua direzione strategica all'estero, se validata dal giudice penale, è dirimente per superare la presunzione di esterovestizione anche davanti al giudice fiscale.*

**(CGT I Milano 11 giugno 2026 n. 2414)**

### **PRINCIPIO INDENNITARIO NELLE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI**

*L'assicuratore è chiamato a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze patrimoniali del rischio dedotto in contratto, non già da qualsiasi depauperamento economico successivamente verificatosi nella sua sfera patrimoniale. Fondamentale, quindi, il collegamento sistematico tra interesse assicurabile, nesso causale e principio indennitario.*

**(Cass. 8 giugno 2026 n. 18458)**

### **CREDITO PER IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO: ASSENZA DI UN TERMINE DI DECADENZA**

*Può ritenersi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui non si rinviene nella disciplina domestica alcun termine di decadenza entro il quale il credito d'imposta debba essere indicato per il suo utilizzo. Corollario di tale orientamento è che occorre distinguere tra calcolo del credito e recupero dello stesso entro l'ordinario termine prescrizione decennale.*

**(CGT II Lombardia 8 giugno 2026 n. 1339)**

### **ACCERTAMENTO PARZIALE: NO AL CUMULO TRA PROROGA COVID ED INVITO AD ADERIRE**

*Negato il cumulo tra proroga COVID (85 giorni) e rinvio da invito a comparire (120 giorni) se il contraddittorio non è obbligatorio. Nel caso di un accertamento parziale IVA 2017 emesso dopo PVC, l'invito facoltativo non sposta in avanti i termini: l'atto notificato a luglio 2024 è nullo per intervenuta decadenza.*

**(CGT II Lombardia 1° giugno 2026 n. 1277)**

## **SCADENZE DEL MESE**

### **Scadenze dal 16 al 30 giugno 2026**

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16<br/>GIUGNO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 770 semplificato: ritenute maggio</li><li>▪ Accise di maggio: versamento</li><li>▪ Acconto IMU: versamento</li><li>▪ Fatture differite: cessioni di maggio</li><li>▪ Imposta sugli intrattenimenti: versamento per attività di maggio</li></ul> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Imposta sulle transazioni finanziarie di maggio (Tobin Tax): versamento</li> <li>▪ IVA di maggio: versamento</li> <li>▪ Lavoro dipendente - Versamento contributi INPS di giugno</li> <li>▪ Locazioni brevi: versamento ritenute di maggio</li> <li>▪ Split payment: versamento IVA di maggio</li> <li>▪ <b>25 giugno 2026</b></li> <li>▪ Trasmissione INTRASTAT: operazioni di maggio</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>29<br/>GIUGNO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Approvazione bilancio d'esercizio 2025 a 180 giorni</li> <li>▪ CU lavoro autonomo e provvigioni e redditi diversi e redditi relativi alle locazioni brevi: consegna e trasmissione all'AE</li> <li>▪ ETS: deposito del bilancio d'esercizio al RUNTS</li> <li>▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 20 giugno: invio all'AE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>30<br/>GIUGNO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Acconto IMU: ravvedimento operoso sprint (entro 14 giorni)</li> <li>▪ Affrancamento straordinario delle riserve: imposta sostitutiva</li> <li>▪ Canone TV: dichiarazione sostitutiva di non detenzione II semestre</li> <li>▪ Dichiarazione IMU: enti commerciali e persone fisiche</li> <li>▪ Dichiarazione IMU: enti non commerciali</li> <li>▪ Diritto annuale CCIAA: versamento</li> <li>▪ Imposta di bollo virtuale su assegni e vaglia in forma libera: versamento III rata</li> <li>▪ Imposta di soggiorno: dichiarazione annuale</li> <li>▪ Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ: versamento</li> <li>▪ Imposta sulle assicurazioni: premi ed accessori incassati a maggio</li> <li>▪ INTRA 12: acquisti intra UE registrati ad aprile</li> <li>▪ Locazioni brevi: comunicazione dati dei contratti</li> <li>▪ Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di benzina e gasolio: maggio</li> <li>▪ Mod. 730 e Mod. 730-3 presentato dal 1° al 20 giugno: consegna al contribuente</li> <li>▪ Operatori finanziari: comunicazione anagrafe tributaria maggio</li> <li>▪ PREU: III acconto maggio-giugno (III periodo contabile)</li> <li>▪ Registro locazioni stipulate o decorrenti 1° maggio: versamento</li> <li>▪ Saldo 2025 e I° acconto 2026 IRPEF, IRES, IRAP ed imposte sostitutive: versamento</li> <li>▪ Trasmissione somme erogate da operatori del settore assicurativo</li> <li>▪ Vendite a distanza (e-commerce): dichiarazione IVA IOSS e pagamento IVA di maggio</li> <li>▪ Web Tax: dichiarazione</li> </ul> |

## Scadenze dal 1° al 15 luglio 2026

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15<br/>LUGLIO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ASD: annotazione corrispettivi e proventi di giugno</li><li>▪ Corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese di giugno: annotazione separata</li><li>▪ Documento riepilogativo fatture inferiori ad € 300 emesse a giugno: registrazione</li><li>▪ ENC: annotazione corrispettivi e proventi di giugno</li><li>▪ Fatture differite: cessioni di giugno</li></ul> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

**Studio Cassinis**

**STUDIO CASSINIS**  
Dottori Commercialisti & Avvocati

**Via Fieno, 3**  
**20123 Milano**  
**Tel. +39 02 31 32 36**

**Via Barberini, 47**  
**00187 Roma**  
**Tel. + 39 02 31 32 36**

**Web: [www.studiocassinis.com](http://www.studiocassinis.com)**  
**e-mail: [info@studiocassinis.com](mailto:info@studiocassinis.com)**

